

Publicato il 04/04/2024

N. 01277/2024 REG.PROV.CAU.
N. 16769/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16769 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- a) del verbale dell'6.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Doc. 1 Verbale opposto), notificato in pari data, della Commissione per gli

accertamenti psico-fisici nominata per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA il 2 maggio 2023, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale l'istante è stato giudicato "inidoneo", avendo riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVSG, poiché gli è stata riscontrata la diagnosi di: "malocclusione con open bite antero-posteriore (Cod. 43)", con conseguenziale esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso);

- b) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, reso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 28.11.2023, pubblicato sul portale web dell'Arma dei Carabinieri nella sezione dedicata al concorso, e della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso (Doc. 3 - 4);

-c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti;

NONCHE PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno ingiusto, materiale e morale, subito dal ricorrente per effetto dell'esclusione dal concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al ricorrente della verifica eseguita dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare;

Ritenuto che, alla luce di ciò, possa essere accolta interinalmente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, ultimo periodo, c.p.a., la domanda cautelare del ricorrente ai fini della sua ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale;

Considerato sotto altro profilo che il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria finale di merito del concorso de quo, nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente medesimo neanche con "riserva";

Ritenuto che sussista la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte

ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 5 giugno 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie interinalmente la domanda cautelare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, ultimo periodo, c.p.a., ai soli fini dell'ammissione con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 5 giugno 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.